

**DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022**

**63/2022/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1193<sup>a</sup> riunione del 22 febbraio 2022

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- le Linee guida del Comitato italiano gas gennaio 2020, n. 7, recanti "Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione";
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 19 gennaio 2012, 9571-1 recante "Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale" (di seguito: norma UNI 9571-1);
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 7 aprile 2016, 11632 recante "Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 16 maggio 2019, 10702, recante "Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 bar e 12 bar - Parte 1: Sorveglianza del controllo della pressione" (di seguito: norma UNI 10702);
- le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 23 maggio 2019, 7133-1-2-3-4 recante "Odorizzazione di gas per uso domestico e similare" (di seguito: norma UNI 7133-1-2-3-4);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della

- “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);
  - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
  - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
  - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 8 marzo 2021, DAI/3/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/3/2021/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la determinazione DSAI/3/2021/GAS, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 52/2020/E/gas effettuata nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2020 presso la sede legale di Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (di seguito A.S.T. o società), ha avviato, nei confronti della stessa, un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- in particolare, con riferimento all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “COMUNE DI TRAVAGLIATO”, gestito dalla società, è stato contestato che:
  - i. in violazione dell’articolo 12, comma 8, lett. a) della RQDG 14/19 e dell’articolo 14, comma 8 lett. a) della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, disponeva di una procedura operativa (vigente dal febbraio 2018) denominata “Procedura pronto intervento” nella quale non sarebbero stati presenti le delibere di riferimento dell’Autorità nonché gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2,

- della RQDG 20/25); inoltre, in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettera d), della RQDG 14/19 e 14, comma 8, lettera d), della RQDG 20/25 nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, la società, come risulta dalle dichiarazioni della stessa rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative relativamente alle attività di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e di classificazione delle dispersioni localizzate (punto 16 e documento 16a allegato alla *check list*);
- ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare, in occasione della chiamata telefonica effettuata in data 4 maggio 2020 (alle ore 19.05) dai militari della Guardia di Finanza al numero di pronto intervento 800.038051, non era stato possibile comunicare con il reperibile di turno del servizio di pronto intervento (punto 7 della *check list* e documenti 7a e 13b allegati nonché codice progressivo 6288750 della Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società ha ammesso che dal 2014 non aveva comunicato in forma scritta ai venditori, richiedenti accesso alla rete di distribuzione, il recapito telefonico per il servizio di pronto intervento, avendo dichiarato di ritenere “*sufficiente la sola pubblicazione del numero di Pronto Intervento sul portale unico di scambio*” (punto 12 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, la società aveva prodotto, in sede di controllo per l'impianto di distribuzione denominato “COMUNE DI TRAVAGLIATO” con riferimento all'anno 2019, l'elenco di cui alla tabella N nel quale non era contenuto il campo denominato “N. Progr.” (punto 15 e documento 15a allegato alla *check list*);
- con la medesima determinazione la società era stata invitata ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* i., iii., e iv.;
  - con nota del 7 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 15938), successivamente integrata – in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni del Responsabile del procedimento del 12 novembre 2021 (prot. Autorità 42615) – con nota del 22 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43709), A.S.T. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni;
  - nella riunione del 22 febbraio 2022, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota del 22 novembre del 2021, la società ha, in via preliminare, dichiarato e documentato, la cessazione delle condotte contestate e di essersi adeguata, come richiesto dall' art. 17, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nonché dalla determinazione DSAI/3/2021/gas, alle disposizioni oggetto delle citate contestazioni *sub* i., iii. e iv, ed in particolare di aver:
  - integrato la procedura di pronto intervento, di cui all'articolo 14, comma 8 lett. a) della RQDG 20/25, con l'indicazione delle delibere di riferimento dell'Autorità e con gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché predisposto la procedura per il ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e la procedura di classificazione delle dispersioni localizzate, di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), della RQDG 20/25 nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10 (contestazione *sub* i.);
  - comunicato per iscritto, mediante apposite PEC inviate tra ottobre 2020 e febbraio 2021, il recapito di pronto intervento alle società di vendita del gas che hanno fatto richiesta di accesso alla rete di distribuzione del gas gestita da A.S.T. (contestazione *sub* iii.);
  - integrato l'elenco di cui alla Tabella N con il campo denominato "N. Progr.", per l'impianto di distribuzione denominato "COMUNE DI TRAVAGLIATO" (contestazione *sub* iv.);
- la società, con la medesima nota del 22 novembre 2021, ha dichiarato e documentato, in merito alla contestazione *sub* ii., di aver predisposto un aggiornamento migliorativo del centralino di pronto intervento, mediante "l'adozione di tecnologia VoIP "Voice over IP", la quale si aggiunge in parallelo alle attuali linee su rame e ponte radio già presenti, che permette una maggiore flessibilità in termini di trasporto e di ridondanza;
- la proposta presentata da A.S.T. reca, altresì, i seguenti sei impegni:
  - realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio in materia di sicurezza e pronto intervento gas (*impegno n. 1*);
  - formazione del personale addetto alla distribuzione gas sui seguenti temi: i) sorveglianza degli impianti di decompressione del gas naturale; ii) ispezione programmata, localizzazione e classificazione delle dispersioni di gas combustibile da reti e allacciamenti; iii) odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari (*impegno n. 2*);
  - incremento rispetto agli obblighi previsti dalle norme tecniche vigenti della frequenza della manutenzione preventiva delle cabine REMI (UNI 9571-1) e degli impianti di regolazione intermedia (UNI 10702) al servizio della zona industriale denominata "Averolda", prevedendo in entrambi i casi un ciclo di manutenzione aggiuntivo rispetto a quello previsto rispettivamente ogni 6 e 7 anni dalla citata normativa tecnica (*impegno n. 3*);

- incremento degli *standard* previsti dalla regolazione con riferimento all'ispezione della rete, in particolare mediante la riduzione della periodicità di ispezione del 100% della rete in media e bassa pressione a 2 anni mobili, rispetto ai 3 anni mobili per la rete in media pressione e ai 4 anni mobili per la rete in bassa pressione previsti dall'articolo 14, comma 2 lettere a) e b) del RQDG 20/25 (*impegno n. 4*);
- incremento degli *standard* previsti dalla regolazione per l'eliminazione delle dispersioni di gas (articolo 1, comma 1 e 14, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25) ed in particolare riduzione del tempo massimo per l'eliminazione delle dispersioni di gas di classe B da 30 giorni solari a 20 giorni solari e delle dispersioni di gas di classe C da 180 giorni a 120 giorni dalla sua localizzazione (*impegno n. 5*);
- incremento degli *standard* previsti dalla regolazione con riferimento al tempo massimo di risposta alle chiamate telefoniche di pronto intervento, in particolare riduzione dei tempi di risposta a 100 secondi, rispetto ai 120 secondi previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera a) della RQDG 20/25, nonché l'incremento della percentuale minima di chiamate pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 100 secondi al 93%, rispetto al 90% previsto dall'articolo 15, comma 3 lettera b), della RQDG 20/25 (*impegno n. 6*);
- in caso di mancato rispetto di uno o più degli impegni nn. 4 e 5 con la decorrenza e per il periodo sopra indicati, A.S.T. si è impegnata, inoltre, a legare il proprio sistema incentivante di premi/penalità dell'anno di riferimento al raggiungimento del più elevati *standard* proposti.

**RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da A.S.T. appaiono, a seguito di valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata dalla società, come risultante dalla nota del 22 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43709)

**DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Azienda Servizi Territoriali S.p.A., come risultante dalla nota del 22 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43709) (Allegato A), con riferimento al procedimento

- sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/3/2021/gas e di disporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
  3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
  5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, A.S.T. S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
  6. di comunicare il presente atto a Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (P. Iva 03376720177) mediante PEC all'indirizzo [astspa@pec.aziendaserviziterritoriali.com](mailto:astspa@pec.aziendaserviziterritoriali.com) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*